

STATUTO

Unione montana della Valle Strona e delle Quarne

(Unione montana di Comuni con sede nel Comune di Valstrona)

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. I Comuni (6) di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, e degli articoli 4, 12 e 13 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012, costituiscono una Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e relativi servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione Montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

4. All'interno dell'Unione Montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità, attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni.

5. Ai sensi del comma 3° del presente articolo, l'Unione Montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- a. Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale, da gestirsi in forma associata;
- b. le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- c. le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- d. le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- e. le funzioni già attribuite alle Comunità Montane conferite dalla Regione ai Comuni, da gestirsi in forma associata;

6. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.

7. Le deliberazioni dell'organo consiliare dell'Unione montana, strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni aderenti, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione, calcolata ai sensi del 2° comma dell'art. 6 del presente Statuto.

8. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 5, l'Unione persegue lo scopo di:

- ✓ garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione
- ✓ promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio
- ✓ cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- ✓ operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalle precedenti comunità montane costituite dalla Regione nel 1973, temporaneamente proseguita dalla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, ora in fase di scioglimento;
- ✓ attuare i principi ancora attuali sanciti dalla Legge 3.12.1971 n. 1102 e smi
- ✓ attuare gli obiettivi operativi sanciti dalla Legge 31.1.1994 n. 97 e smi

9. Tutte le funzioni fondamentali dei Comuni fissate dalla legge statale, possono essere esercitate in forma associata nell'ambito del territorio dell'Unione montana.

10. Nell'ambito dell'Unione montana tali funzioni possono essere esercitate direttamente dall'Unione, ai sensi della legge regionale n. 11/28.9.2012, e in questo caso disciplinate da Regolamenti, oppure attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni, come indicato al comma 4^a del presente articolo, come previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 2^a e comma 3^a della legge regionale n. 11/28.9.2012.

11. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. n. 11/28.9.2012, la Convenzione che disciplina le funzioni ed i servizi esercitati, può essere estesa anche agli ambiti territoriali confinanti.

12. L'Unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.

13. Le funzioni fondamentali previste dalla legge statale, esercitabili direttamente tramite "Unione" da parte dei Comuni aderenti, devono essere approvate con deliberazione consiliare del Comune.

14. Le funzioni fondamentali di area vasta esercitabili immediatamente tramite l'Unione da parte di tutti i 6 comuni aderenti, come definiti dall'articolo 19, comma 1, lett. a) della legge n. 135 del 7.8.2012 (voce c dell'elenco delle funzioni fondamentali) sono riportate di seguito con la seguente denominazione sintetica: 1) Funzioni catastali e 2) Protezione Civile e gestione prima emergenza. Altre funzioni potranno essere conferite in seguito. I costi sostenuti dall'Unione per le predette funzioni sono equamente ripartiti tra i comuni in base alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

15. All'Unione Montana possono successivamente aderire anche altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, già concordate e determinate tra i Comuni già aderenti, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.

16. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati, calcolati ai sensi del 2° comma dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 2 Denominazione, ambiti e sede

1. L'Unione Montana di Comuni, assume la denominazione di "Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne".

2. La sede istituzionale dell'Unione montana è collocata nel Comune di Valstrona e le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella predetta sede.

3. Nell'ambito dell'Unione Montana vengono definiti dei sub ambiti geografici territoriali ottimali per la gestione operativa di funzioni e servizi di area medio-piccola.

4. Nell'ambito del territorio delle Unioni Montane sorte dalla cessata comunità Montana possono essere riconosciute sedi decentrate operative qualora ritenuto necessario, con deliberazione dell'Organo esecutivo.

5. Nell'ambito del territorio dell'Unione Montana possono essere altresì costituiti uffici distaccati di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo, anche con riferimento ai requisiti indicati al precedente comma 3[^].

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei Comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, nonché garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione Montana, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni direttamente all'Unione, è disciplinato da appositi regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione

con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione, calcolati ai sensi del 2° comma dell'art. 6 del presente Statuto.

2. Ciascun regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione sono indicati al comma 14[^] dell'articolo 1. Altre funzioni e servizi possono essere conferiti in seguito.

4. In tale contesto, l'accrescimento di competenze da parte dell'Unione, con nuove funzioni o servizi, richiede perciò che, all'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali, e di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, sia contenuto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza e le (eventuali) risorse occorrenti per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio conferito, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio. L'approvazione della nuova competenza da parte dell'Unione sarà integrata negli allegati indicati al precedente comma 3[^] del presente articolo.

Ad eccezione dei costi generali, le risorse necessarie per la copertura finanziaria delle funzioni e dei servizi espletati dall'unione, verranno ripartiti in proporzione sui comuni che ne usufruiranno.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) Il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da n. 3 Consiglieri per ciascun comune, eletti dal Consiglio Comunale fra i propri membri. Per ogni comune deve essere garantito, ove presente, almeno un rappresentante delle minoranze consiliari.

2. I Consiglieri dell'Unione dispongono di un voto cadauno e tutti i comuni sono egualmente rappresentati all'interno dell'Unione.

3. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni, coincidente col rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei comuni interessati alla tornata elettorale.

4. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione, deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

5. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto a comunicare i rappresentanti eletti, il Consiglio è costituito dai rappresentanti eletti dagli altri comuni, a condizione che sia garantita almeno la maggioranza assoluta.

6. In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

7. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma 5[^].

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, di norma, entro 20 giorni dal completamento delle designazioni, dal consigliere più anziano, che la presiede; all'ordine del giorno della seduta è posta dapprima la convalida dei rappresentanti comunali designati e poi l'elezione del Presidente e della Giunta.

2. Qualora nel Consiglio dell'unione non siano stati eletti sindaci, il Consiglio eleggerà subito dopo i punti precedenti un proprio presidente, che presiederà dalla seduta immediatamente successiva

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione e nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente e i componenti della Giunta sulla base di uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione. Il Documento programmatico deve essere depositato almeno cinque giorni prima della seduta di insediamento. In sede di avvio dell'Unione il documento deve essere depositato presso la sede della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione Montana. La competenza del Consiglio è riferita all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i, prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire costantemente le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di valorizzazione e tutela del proprio territorio e di gestire con sempre maggior efficacia, efficienza ed economicità i servizi comunali associati, aggiorna periodicamente e ove ritenuto opportuno, in coincidenza con l'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione, lo specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione Montana, indicato al comma 1 del presente articolo

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in sessione ordinaria e di norma, almeno tre volte l'anno, in relazione all'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, e della verifica degli equilibri di bilancio. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità ovvero anche la sola opportunità. Il Regolamento predisposto ai sensi del successivo comma 2^a disciplina gli altri casi di convocazione.
2. Il Consiglio adotta il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Unione e con la maggioranza dei voti calcolati ai sensi del 2° comma dell'art. 6. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni.
3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei voti calcolati ai sensi del 2° comma dell'art. 6, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
5. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi e in relazione alle competenze del Segretario, l'art. 97 2^a comma, in ordine al parere di "conformità amministrativa".

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e smi, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo la disciplina prevista dal Regolamento adottato dal Consiglio, di cui all'art. 9, comma 2^a.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle eventuali Commissioni di cui fanno parte, come disciplinate dal "Regolamento".

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione Montana della specifica comunicazione del Sindaco del Comune.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla elezione dei nuovi rappresentanti.
3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali negli organi dell'Unione.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - c) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Comuni ai quali essi appartengono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, provvedono a eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.
3. Il Consigliere rappresentante delle minoranze decaduto, è designato secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 6.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Elezione del Presidente e del Vice Presidente e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio, prioritariamente tra i propri membri in possesso dei requisiti e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti all'Unione.
2. I componenti della Giunta dell'Unione devono necessariamente essere amministratori dei Comuni (Sindaco, Vice Sindaco, Assessori), senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come previsto dalle leggi vigenti. I membri di Giunta sono scelti prioritariamente tra i Consiglieri dell'unione in possesso dei requisiti.
3. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta (per un totale di 6 componenti dell'organo esecutivo) avviene contestualmente, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Unione Montana e con votazione palese a maggioranza dei voti assegnati all'Unione, calcolati ai sensi del 2° comma dell'art. 6, sulla base del documento programmatico previsto dal 3° comma dell'art. 8, presentato dal candidato Presidente, nel quale si dia atto del rispetto dei requisiti di rappresentatività indicati al successivo articolo 17.
4. Nel caso in cui nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro venti giorni dalla convalida dei consiglieri.
5. Qualora in nessuna delle quattro votazioni (1+3) non si raggiunga la maggioranza richiesta il Sindaco più anziano dei Comuni membri, assume la funzione di

Commissario, ed il Consiglio è sciolto secondo le restanti procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi.

Art. 15 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) Salvo i casi previsti dall'art. 7 c. 2, convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta, congiuntamente al segretario verbalizzante;
- f) firma i verbali e le deliberazioni del Consiglio, salvo i casi previsti dall'art. 7 c. 2, congiuntamente al segretario verbalizzante.
- g) adotta altri atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
- h) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- i) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti il Consiglio; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta per sottoporli all'esame della Giunta;
- j) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- k) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, da sottoporre al Consiglio
- l) riceve altresì le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
- m) nomina i rappresentanti dell'Unione montana in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio.

Art. 16 Cessazione dalla carica del Presidente

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due

quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di decadenza del Presidente, decade anche la Giunta.

Art. 17 Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione montana.
2. La Giunta è composta dal Presidente, e da 5 altri membri, di cui uno Vicepresidente e gli altri assessori.
3. La composizione della Giunta deve essere ispirata al rispetto delle diverse realtà territoriali delle singole aree o territori omogenei, che compongono l'Unione. Pertanto tutti i comuni costituenti l'Unione devono essere egualmente rappresentati nell'esecutivo.
4. Al Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri, può essere attribuita l'apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della restante normativa comunitaria, statale e regionale in favore dei territori montani.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla esclusiva competenza del Consiglio;
 - d) a conferire efficace attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f) ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o la sola opportunità, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, (Vice Presidente),.
4. La Giunta delibera a maggioranza dei votanti, con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti

prevedano la votazione segreta. In caso di parità nelle votazioni vale il voto del Presidente.

5. Sulle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. e, in relazione alle competenze del Direttore Segretario, l'art. 97 2^a comma, in ordine al parere di "conformità amministrativa",

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, con specifico riferimento all'art. 97 della Costituzione ed alla legge n. 241/7.8.1990 e s.m.i.

2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia.

4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali

6. Sulla base delle direttive del Presidente, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati, oltre che nella sede operativa anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamenti di organizzazione, dotazione organica e segretario dell'Unione

1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dall'Organo Esecutivo nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento generale d'organizzazione, perseguendo l'attuazione dei principi che reggono l'attività e l'azione amministrativa, sanciti dalla legge n. 241/7.8.1990 e smi, definisce l'assetto della struttura organizzativa (tecnostruttura) dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.

3. Nei regolamenti di organizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi sono individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, con l'indicazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane trasferite, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

4. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.

5. In sede di prima applicazione del presente Statuto la funzione di Segretario dell'Unione è svolta dal Segretario della Comunità Montana preesistente. Il Segretario dell'unione viene individuato dal Presidente, prioritariamente tra il personale della preesistente Comunità Montana, in possesso dei requisiti. e la dotazione organica è quella predisposta dalla Giunta.

6. Nell'espletamento di tutte le funzioni attribuite ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/30.3.2001 e smi il Segretario ha la rappresentanza legale dell'ente e agisce con i relativi poteri esercitabili per le funzioni attribuite.

7. Il regolamento generale d'organizzazione disciplina altresì, in relazione alla figura del Segretario e dei funzionari responsabili nell'ambito della tecnostruttura, le modalità d'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

8. Il Segretario ed i funzionari individuati nel Regolamento Generale d'Organizzazione, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione, ai sensi del 4^a comma dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi, si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per i Comuni.

2. L'organizzazione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione, è disciplinata, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione Montana.

3. Gli ammortamenti derivanti dai beni mobili ed immobili attribuiti all'Unione dall'equo riparto provenienti dalla preesistente Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, ricadono sui comuni dove questi sono utilizzati.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione Montana gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i.
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- tributi (imposte e tasse), tariffe e contribuzione sui servizi affidati e conferiti dai Comuni all'Unione, fino alla copertura dei costi relativi ai servizi medesimi, con ristorni delle eventuali maggiori entrate rispetto ai costi, determinati secondo la disciplina del Regolamento indicato al comma 10[^] dell'art. 1, a beneficio dei singoli Comuni.
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale degli indirizzi di governo dell'Unione e dei rispettivi documenti programmatici e contabili dei Comuni.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 Controllo di gestione e altre forme di controlli interni

1. L'Unione persegue l'efficace applicazione di tutti gli istituti di controllo interno legati al controllo di regolarità tecnica e contabile, al controllo di gestione e strategico, alla verifica degli equilibri finanziari, al controllo degli organismi e delle società partecipate ed alla qualità dei servizi, alla valutazione delle prestazioni ottimali del personale dipendente, all'applicazione delle norme anticorruzione.

2. L'Unione applica in particolare le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

3. Il controllo di gestione e gli altri sistemi di verifica e controllo interno si svolgono secondo le modalità stabilite nel Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dei suoi strumenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone di concerto con i Consiglieri dell'Unione, insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 26 Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII[^], articoli dal 234 al 241 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi, che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V[^] ed in particolare dal Capo I[°], (articoli dal 208 al 213) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/18.8.2000 e smi.

2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione Montana è costituito:

a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dall'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), beni provenienti dalla preesistente Comunità montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;

- c) dalle partecipazioni societarie;
- d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata di dieci anni computando convenzionalmente la decorrenza dal 1 giugno 2013, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
 - b) patrimonio: Il Comune receduto rientra, di norma, nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione. I beni conferiti precedentemente dal comune recedente, necessari all'Unione per l'espletamento delle funzioni ed erogazione dei servizi, resteranno in uso all'Unione, che corrisponderà al Comune recedente una compensazione da concordarsi tra le parti, per l'utilizzo dei beni.
 - c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

Art. 32 Scioglimento dell'unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consiglieri dell'Unione.
2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando il Consiglio le approva con la maggioranza prevista per l'approvazione dello statuto.
3. Il Presidente dell'Unione Montana dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della Delibera all'albo pretorio dell'Unione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34. Norme in materia di personale della preesistente Comunità Montana.

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la preesistente Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., è trasferito alle Unioni costituite nei modi e coi vincoli stabiliti dal comma 5^a dell'art. 18 della legge regionale n. 11/28.9.2012, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per i comuni dell'Unione.
2. Il trasferimento del personale dalla Comunità Montana alle Unioni Montane costituite, in relazione alla ricognizione delle professionalità in servizio per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'art. 15, ed in particolare comma 2^a lett. g) della legge regionale n. 11/28.9.2012, ed al conseguente piano di riparto del personale tra le diverse Unioni Montane o Comuni appartenenti alle forme associative che si costituiranno, non deve comportare oneri di spesa aggiuntivi per i comuni membri dell'Unione.
3. Nel rispetto dei vincoli enunciati ai comma 1^a e 2^a del presente articolo, l'Unione Montana può anche porsi come capofila o come partecipante di una Convenzione, in accordo con le altre Unioni Montane, forme associative od anche singoli Comuni, attraverso la quale, assorbendo parte del personale della preesistente Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, con la relativa copertura finanziaria, venga disciplinata la percentuale d'utilizzo da parte degli altri soggetti coinvolti nel piano di riparto, delle unità

lavorative definite ed attribuite in base alle risultanze del piano ricognitivo effettuato dal Commissario.

Art. 35. Personale trasferito o distaccato dai Comuni

1. Esclusivamente per l'esercizio di funzioni e servizi comunali associati può essere previsto il trasferimento o il distacco di personale comunale verso l'Unione. Ai sensi del 5° comma dell'art. 32 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i, la spesa per il personale necessario per l'esercizio associato di funzioni o servizi comunali, trasferito o distaccato all'Unione Montana, non può comportare il superamento delle somme delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni o ai medesimi attribuibili direttamente o indirettamente.

Art. 36 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente e precedente Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona.

2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana citata, sono applicati quelli adottati dai singoli Comuni reputati più confacenti alla provvisoria e transitoria necessità.

3. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere della preesistente Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona.

4. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività l'Organo di Revisione dell'ente è quello del comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 37 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:

a) alle norme della legge regionale n. 11/28.9.2012 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ed in particolare agli articoli 4 e 5;

b) alle norme del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267/18.8.2000 e s.m.i.

2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto all'Albo Pretorio dell'Unione.